

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno

Oggetto – Urgenza di riconoscere la specificità della sordocecità quale disabilità complessa e garantire alle persone sordocieche i dovuti diritti e le necessarie tutele.

Premesso che:

- il Parlamento Europeo, con l'approvazione della "Dichiarazione sui diritti delle persone sordocieche" del 1° aprile 2004, ha riconosciuto la sordocecità quale disabilità distinta, invitando gli Stati membri a riconoscerne la specificità e a garantire alle persone sordocieche:
 - a) il diritto alla partecipazione alla vita democratica dell'Unione europea;
 - b) il diritto al lavoro e all'accesso alla formazione, beneficiando, come da normativa, «dell'illuminazione, dei contrasti e degli adattamenti necessari»;
 - c) il diritto all'accesso a un'assistenza sanitaria e sociale incentrata sulla persona;
 - d) il diritto alla formazione permanente;
- in Italia la normativa di riferimento è la Legge 24.06.2010, n. 107, in materia di "Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche"; la Legge riconosce all'articolo 1 la sordocecità come disabilità specifica unica, salvo poi considerare, negli articoli successivi, vista e udito come sensi totalmente distinti, privi di una reciproca vicinanza e facendo riferimento alle "normative vigenti" (la legge 381/70 pone all'età di 12 anni il limite oltre il quale chi, essendo cieco e perdendo l'udito, non è riconosciuto sordocieco).

Tenuto conto che:

- nel quadro normativo vigente per il riconoscimento dei diritti e per la tutela giuridica delle persone con sordocecità sono ancora presenti numerose incongruenze;
- la succitata Legge 24.06.2010, n. 107, non riconoscendo i diritti delle persone sordocieche così come riconosciute dal Parlamento Europeo, ma riferendosi alle normative vigenti, di fatto mantiene lo status quo del riconoscimento antecedente alla Legge stessa, impedendo così un'adeguata inclusione sociale alla maggioranza delle persone sordocieche;
- secondo la normativa italiana una persona si può definire sordocieca se – oltre alla condizione di cecità, che può essere insorta in qualsiasi momento della vita – ha anche una disabilità uditiva le cui cause siano congenite o di origine genetica o che tale disabilità – se insorta durante l'età evolutiva – sia tale da aver compromesso l'apprendimento del linguaggio parlato;
- non sono quindi considerate sordocieche le persone che, pur non vedenti, siano diventate sorde dopo il dodicesimo anno di età e coloro che, nati senza alcuna disabilità sensoriale, siano diventati sordociechi dopo il dodicesimo anno di età;
- disturbi anche gravi quali la dislalia audiogena possono insorgere se, prima dei dodici anni, l'udito non è correttamente compensato.

Rilevato che:

- a oggi nessuna persona divenuta sorda e cieca dopo l'età evolutiva è riconosciuta come sordocieca;
- le rilevazioni che la Lega del Filo d'Oro ha richiesto all'INPS negli ultimi anni evidenziano in Italia la mancata realizzazione di infrastrutture e procedure che riconoscano le persone con sordocecità ai sensi della legge 24.06.2010, n. 107;

- è necessario riconoscere come sordocieche le persone con disabilità totale o parziale combinata della vista e dell'udito, congenita, acquisita o di origine genetica, che comporti difficoltà nell'orientamento e nella mobilità, nell'accesso all'informazione e alla comunicazione;
- anche i parametri tematici indicati dalla Legge 381/70 (legge di riferimento vigente) si riferiscono alle persone sorde e vedenti e sono dunque inadeguati per chi non può fare affidamento sulla vicarianza dei due sensi;
- il parametro riportato all'articolo 3, comma 2, lettera f) del Decreto Ministeriale 26.09.2016 "Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l'anno 2016" non fa riferimento a "ipoacusia", ma a "sordità profonda" e riconosce a queste persone la condizione di disabilità gravissima.

Costatato che:

- vista e udito sono, nella comunicazione, "vicarianti", cioè si supportano e integrano vicendevolmente: nelle persone sordocieche, anche in presenza di un minimo residuo di uno o di entrambi i sensi, la vicarianza non si verifica;
- le persone cieche e udenti comunicano senza difficoltà;
- le persone sorde e vedenti possono contare sulla lettura labiale, sulla lingua dei segni e sulla scrittura;
- le persone nate sordocieche assolute che non hanno avuto accesso alle nuove tecnologie durante l'età evolutiva non hanno alcun accesso alla comunicazione;
- chi, nato o divenuto cieco, è diventato sordo durante l'età evolutiva o dopo di essa, avendo imparato a parlare, può avere, pur in diversa misura, benefici nella comunicazione da un intervento per l'impianto cocleare.

Atteso che:

- con la Legge 22 dicembre 2021, n. 227 "Delega al Governo in materia di disabilità", è stato dato l'avvio alla revisione e al riordino dell'intera normativa nel rispetto delle indicazioni della Convenzione Onu e della risoluzione del Parlamento Europeo del 7 ottobre 2021 sulla tutela delle persone con disabilità e in attuazione dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione;
- anche la Legge 22 dicembre 2021, n. 227 riconosce la sola sordità profonda (90 decibel) e non l'ipoacusia, fatto che esclude di poter garantire alle persone cieche sia assolute che parziali la possibilità di poter comunicare;
- nel nomenclatore tariffario vigente la voce "ausili per persone sordocieche" non è prevista;
- questa situazione è in contrasto con quanto stabilito dalla Dichiarazione Europea in merito all'integrazione e all'inclusione sociale delle persone con disabilità.

Considerato che:

- alla persona con disabilità deve essere garantito il diritto di integrarsi in ogni ambito della società, di accedere a tutti i servizi, di non essere discriminata e di potersi autodeterminare;
- l'isolamento sociale dovuto alla mancata protesizzazione nelle persone ipoacusiche può causare un disagio personale e mette nella condizione di accelerare il processo di degenerazione cognitiva chi non riesce a integrarsi attraverso la comunicazione;
- occorre sollecitare, a tutti i livelli, interventi concreti volti a correggere i limiti del nostro sistema di welfare, promuovendo un nuovo paradigma di assistenza basato sulla presa in carico delle persone sordocieche e con disabilità psicosensoriali plurime, tramite percorsi personalizzati che tengano conto, da un lato, dei loro bisogni specifici di assistenza e cura, dall'altro delle condizioni e del contesto ambientale in cui esse vivono.

IMPEGNA

il Presidente e la Giunta Regionale

- ad attivarsi presso la "Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano" affinché:

- 1) siano rivisti i parametri per il riconoscimento della condizione di persona sordocieca, portando, in particolare, la soglia di ipoacusia per i minori di 12 anni a 40 decibel sulle frequenze 500; 1000; 2000; 3000 e a 55 decibel sulle frequenze 500; 1000; 2000; 3000 per le persone adulte;
 - 2) sia inserita nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) – stante il fatto che i parametri attuali previsti dalla Legge 22 dicembre 2021, n. 227, ne impediscono il riconoscimento – la voce “protesi acustiche” per le persone che, in condizioni di disabilità uditiva totale o parziale, siano riconosciute cieche assolute o parziali.
- a predisporre a favore delle persone che, oltre alla disabilità uditiva, hanno anche una grave disabilità visiva con visus pari o inferiore a 1/20 nell’occhio migliore o una perimetria binoculare residua inferiore al 10%, una specifica normativa regionale al fine di garantire loro un’integrazione economica al contributo disposto dal SSN per l’acquisto di protesi acustiche.